

ESENTE



5750/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 05/12/2016 - CC

R.G.N. 4714/2016

Rom 5750

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4714-2016 proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ITALIA MANNIAS, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in capo al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, QUESTURA ROMA

;

- *intimati* -


avverso il decreto n. R.G. 41648/2015 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 25/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

61

D607
16

udito l'Avvocato Itala Mannias difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.



U

La Corte rilevato che sul ricorso n. 4714/16 proposto da
nei confronti del Ministero dell'Interno il consigliere
relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue.

*“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi
dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.*

*ha proposto ricorso per cassazione avverso
il decreto emesso dal Giudice di Pace di Roma che ne aveva
convalidato il trattenimento a seguito del decreto di respingimento
emesso dal Questore di Agrigento.*

*La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'espulsione adducendone
la violazione di legge in relazione al suo accertato stato di
gravidanza, condizione questa ostativa all'esecuzione del
rimpatrio secondo quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. 286/1998.*

La censura è fondata.

*Questa Corte ha già chiarito che il giudice, in sede di convalida
del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto
da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce
di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14
del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della
CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di
espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a
rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua
competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento
espulsivo, che può consistere anche nella situazione di*



inespellibilità dello straniero (Cass. 24415/15).

Alla luce della presente giurisprudenza la situazione di incertezza circa l'inespellibilità avrebbe dovuto indurre il Giudice di Pace a verificare l'effettivo stato di gravidanza dell'attuale ricorrente prima di provvedere a tal pronuncia ora impugnata. Conformemente a tale consolidata giurisprudenza il ricorso non può che trovare accoglimento. Ricorrono i requisiti di cui all'art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 9.05.2016"

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e ,sussistendo i requisiti per la decisione nel merito, va annullato il provvedimento di trattenimento .
L'Amministrazione intimata va condannata al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo


PQM

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato disponendo l'annullamento del provvedimento di convalida del

trattenimento e condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2000,00 per onorari oltre euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge

Roma 5.12.16

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 7 MAR 2017



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO